



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
CALTANISSETTA**

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE F.F.**

**DECRETO**

**PROROGA AL 30 APRILE 2021 MODALITA' SVOLGIMENTO UDIENZE DI CUI AL PRECEDENTE**

**D. PRES. COMM. F.F. N. 1487/2020**

\* \* \*

**ATTIVAZIONE UDIENZE DA REMOTO SU APPLICATIVO "SKYPE FOR BUSINESS" IN PERIODO  
DI EMERGENZA COVID 19**

**Visto** il proprio decreto n.1487 del 30.10.2020, emesso a seguito del DL 137/2020 per disciplinare le modalità di trattazione dei ricorsi con richiesta di pubblica udienza fissati sino al 31.01.2021, ed evidenziato che nel corpo del provvedimento si dava atto che non sussistevano i presupposti (normativi e tecnico operativi) per tenere le udienze pubbliche con collegamento da remoto.

**Preso atto** del successivo Decreto MEF - Direttore Generale delle Finanze MEF dell'11.11.2020, pubblicato nella G.U. n.285 del 16.11.2020, con cui sono state indicate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamento da remoto.

**Visto** il d.l. n. 2/2021 che all'art. 1 ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza prima fissato al 31 gennaio 2021, con ciò differendo la vigenza dell'efficacia operativa dell'art. 27 del d.l. n. 137/2020, e delle previsioni e prescrizioni in esso contenute.

**Considerato** che con nota prot. n. 93 del 21/01/2021, il Direttore della Segreteria di questa Commissione ha dato atto dell'avvenuto svolgimento dei corsi di formazione al personale di segreteria in ordine agli adempimenti posti a carico dell'Ufficio ed ha comunicato

che:

- sussistono le condizioni di fattibilità tecnico-operativa per lo svolgimento dell'Udienza da remoto tramite l'applicativo "Skype for business" indicato nel provvedimento direttoriale, a decorrere dal mese di febbraio 2021, e, in particolare:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del D.D. 11.11.2020, i dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle "Linee guida tecnico-operative" di cui all'articolo 5;

- in particolare, il collegamento audiovisivo da remoto consente di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio (art. 3, comma 1 D.D. 11.11.2020).

**Preso atto**, altresì, che permangono ad oggi (in ultimo d.l. n. 2 del 14 gennaio 2021, art. 1; Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021) le condizioni di emergenza sanitaria da Covid19.

#### **DECRETA**

**1.** a decorrere dall'1 febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021 (termine, ad oggi, dello stato di emergenza nazionale da Covid-19):

**a)** le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti depositati al fascicolo di causa fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza;

**b)** è in facoltà delle parti presentare istanza per la discussione in pubblica udienza e, contestualmente, chiedere che avvenga mediante collegamento da remoto.

In relazione a tale ipotesi:

- la richiesta va formulata entro dieci giorni liberi prima dell'udienza;

- il Presidente della sezione competente, al quale con il presente decreto si delega il relativo potere, emette il decreto di ammissione (art. 27, comma 1 d.l. n. 137/2020) da comunicarsi alle parti non oltre cinque giorni prima dell'udienza da parte della segreteria della sezione competente;

- il Segretario della Sezione entro il terzo giorno antecedente all'udienza comunica alle parti l'ora di inizio della pubblica udienza dalla quale sarà attivo il collegamento per presenziare

alla pubblica udienza, e del link per accedervi, secondo quanto disposto dall'art. 3 delle regole tecnico-operative del MEF.

**2.** Fino al 30 aprile 2021, per esigenze tecnico – organizzative ed attesa la fase di avvio delle nuove modalità di trattazione attraverso l'applicativo “Skype for business”, è consentita la trattazione da remoto di un massimo di cinque ricorsi ad udienza.

Qualora il numero delle istanze di trattazione mediante collegamento da remoto sia superiore al numero fissato, la trattazione sarà rinviata, con le stesse modalità, ad udienza successiva.

Ai fini dell'inserimento all'interno del numero massimo suindicato varrà il criterio della priorità del deposito e dell'ordine di presentazione.

**3.** la Segreteria è onerata:

# della pubblicazione sul sito Istituzionale di questa Commissione tributaria [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it);

# della immediata comunicazione a Tutti i Magistrati in servizio;

# dell'invio di copia del presente decreto al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

# della affissione del presente decreto all'ingresso dell'Ufficio.

Caltanissetta/Palermo 22 gennaio 2021

**dott. Romeo Ermenegildo Palma**



ROMEO ERMENEGILDO  
PALMA  
CORTE DEI CONTI  
22.01.2021 09:38:43  
UTC